Sistema Socio Sanitario
Ospedale Papa Giovanni XXIII
Regione Lombardia
ASST Papa Giovanni XXIII

DELIBERAZIONE NR. 1917 DEL 18/11/2026

OGGETTO: CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ATENA APS-ODV PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DR. GIANLUCA VECCHI
IL DIRETTORE SANITARIO	DOTT. ALESSANDRO AMOROSI
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO	DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che:

- l'ASST riconosce il ruolo fondamentale svolto dagli enti del c.d. "Terzo settore" nell'ambito del sistema sociosanitario lombardo, a supporto degli utenti e delle loro famiglie, per rispondere efficacemente ai molti bisogni collegati alla cura e alla presa in carico dei pazienti, con particolare riferimento alle situazioni più fragili;
- con deliberazione n. 719 del 13 aprile 2017, è stato approvato il "Regolamento per la collaborazione tra le organizzazioni di volontariato e l'ASST Papa Giovanni XXIII", quale disciplina quadro per la stipula delle convenzioni da sottoscrivere con i soggetti iscritti nel registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato;
- è stata, altresì, redatta una proposta di convenzione, da proporre a tutte le organizzazioni di volontariato che coerentemente con il proprio statuto intendono, tramite i propri volontari, impegnarsi con continuità in attività a vantaggio dei pazienti, nel pieno rispetto della normativa che disciplina la materia e delle direttive aziendali, per poter addivenire poi alla formalizzazione di un accordo;

Considerato che l'Associazione ATENA APS-ETS di Bergamo con nota del 10 giugno 2026 ha manifestato la propria disponibilità ad avviare una collaborazione con l'azienda per lo svolgimento di attività di volontariato presso le Case di Comunità attivate sul territorio di Bergamo;

Considerato che l'attivazione di una collaborazione con l'Associazione risponde all'obiettivo di agevolare l'accoglienza e l'orientamento dell'utenza che accede ai PUA presso le Case di Comunità, supportando il personale aziendale, nella logica di migliorare il servizio di informazione ai cittadini che si rivolgono a dette strutture;

Preso atto che:

- il Dirigente dei Servizi territoriali, in raccordo con i referenti delle Case di Comunità di Bergamo (via Borgo Palazzo, via Garibaldi e via Ghirardelli) ha convenuto e comunicato con email del 12 agosto 2026, i termini generali della collaborazione con l'Associazione;
- con successiva comunicazione email del 30 settembre 2026 è stato inoltrato all'Associazione la proposta del testo di convenzione per la disciplina dei rapporti tra le Parti, rispetto al quale l'Associazione medesima con nota email del 09 novembre 2026 si è pronunciata favorevolmente confermando la propria volontà di assumere gli impegni previsti con la sottoscrizione della convenzione;

Richiamati:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e in particolare l'art. 14, comma 7, il quale prevede che è favorita la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, con i quali le aziende stipulano accordi o protocolli senza oneri a carico del fondo sanitario regionale;
- la l.r. 14 febbraio 2008, n. 1 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso", che all'art. 2 precisa che "La Regione riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale e di concorso autonomo alla individuazione dei bisogni e al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia ed il pluralismo, ne riconosce la funzione di promozione culturale e di formazione ad una coscienza della partecipazione";
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia sanitaria", con particolare riguardo all'art. 24, che recita "La Regione riconosce e promuove il ruolo del volontariato nella sua essenziale funzione complementare e ausiliaria al SSL, finalizzata al raggiungimento e al consolidamento della buona qualità, dell'efficienza dell'attività e della professionalità degli operatori, nonché dell'appropriatezza e dell'umanizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari, in un'ottica sussidiaria favorendo momenti di aggregazione ed ascolto delle associazioni di volontariato …. La Regione promuove e favorisce attività ed eventi di beneficenza finalizzati alla raccolta di fondi da destinare al potenziamento delle attività del SSL, a investimenti in edilizia sanitaria e tecnologia o attività di studio e ricerca, proposte da soggetti che garantiscano l'assenza di conflitto di interessi dando indicazione ai soggetti beneficiari di assicurare la piena trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari generati da tali attività a garanzia dei donatori, dei benefattori e dei destinatari degli interventi…";
- la deliberazione di Giunta regionale n. IX/1353 del 25 febbraio 2011 "Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti del terzo settore nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità";

Visti:

- il d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106", che disciplina i rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli enti del terzo settore, con particolare riguardo agli artt. 2, 35 e 56;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 26 giugno 2020 che valorizza la qualificazione degli enti del Terzo settore come "un insieme limitato di soggetti giuridici dotati di caratteri specifici - rivolti a perseguire il bene comune, a svolgere attività di interesse generale, senza perseguire finalità lucrative soggettive - sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione e a rigorosi controlli";

- le “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni e ed enti del Terzo settore, negli articoli 55 - 57 del decreto legislativo n. 117 del 2017” adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 31 marzo 2021 n. 72;
- le “Linee guida n. 17” relative all’affidamento di servizi sociali a enti del terzo settore approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 382 del 27 luglio 2022;

Visti, inoltre:

- il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 settembre 2020 n. 106, emanato in attuazione dell’art. 53, comma 1 del su richiamato d.lgs. n. 117/2017, che disciplina le procedure di iscrizione degli enti nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), le modalità di deposito degli atti nel registro, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del registro stesso.
- il decreto dirigenziale della Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese - Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 26 ottobre 2021 n. 561 che ha definito il 23 novembre 2021 quale termine a decorrere dal quale ha avuto inizio il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle Organizzazione di volontariato (ODV) e delle Associazioni di promozione sociale (APS) delle Regioni e Province autonome e nel registro nazionale delle APS;
- le deliberazioni di Giunta regionale n. XI/4561 del 19 aprile 2021 recante determinazioni in ordine all’istituzione dell’Ufficio regionale del RUNTS, come integrata e rettificata dalla successiva deliberazione n. XI/5508 del 16 novembre 2021;

Evidenziato che la sottoscrizione di accordi con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale trova anche fondamento giuridico:

- nel principio costituzionale di cui all’art. 118, ultimo comma, della Costituzione, il quale prevede che “Stato, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni favoriscano l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;
- nel disposto dell’art. 11 della l. 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di stipulare accordi con enti non profit che intendano svolgere le proprie funzioni di pubblica utilità, al fine di attuare unità di offerta innovative e sperimentali;

Accertato, dunque, che ai sensi del combinato disposto della normativa nazionale e regionale sopra richiamata e del regolamento aziendale vigente è possibile sottoscrivere con l’Associazione ATENA APS, iscritta al RUNTS con provvedimento dirigenziale della Provincia di Bergamo n. 2003 del 05 settembre 2022 (n. ord. 62) – n. repertorio nazionale 47010, la convenzione per lo svolgimento di attività di volontariato nel testo allegato al presente provvedimento;

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta l’assunzione di alcun onere da parte dell’azienda;

Dato atto, altresì, che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Eleonora Zucchinali, direttore della SC Affari generali;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario

DELIBERA

1. di sottoscrivere con l'Associazione ATENA APS-ETS di Bergamo la convenzione per lo svolgimento di attività di volontariato finalizzata ad agevolare l'accoglienza, l'informazione e l'orientamento dell'utenza che accede ai PUA presso le Case di Comunità di Bergamo di Borgo Palazzo, Via Garibaldi e Via Ghirardelli, alle condizioni riportate nel testo allegato al presente provvedimento (allegato A);
2. di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non prevede l'assunzione di alcun onere economico per l'azienda;
3. di precisare che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Eleonora Zucchinali, direttore della SC Affari generali.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Locati

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

TRA

l'**Azienda sociosanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII**, con sede in Piazza OMS 1 - 24127 Bergamo, C.F. e P.IVA 04114370168, in persona del direttore generale dott. Francesco Locati (d'ora in poi "ASST Papa Giovanni XXIII" o più semplicemente "ASST")

E

L'**Associazione ATENA APS-ETS** con sede in Passaggio Canonici lateranensi 1 – 24122 Bergamo, C.F. 95199180167, nella persona del suo presidente pro-tempore e legale rappresentante dr.ssa Paola Pesenti Bolognini (di seguito "ATENA" o semplicemente "Associazione")

di seguito congiuntamente definite "Parti" e singolarmente anche "Parte"

PREMESSO CHE:

- la l.r. 14 febbraio 2008, n. 1 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso":
  - ✓ riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale e di concorso autonomo all'individuazione dei bisogni e al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, anche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché la funzione di promozione culturale e di formazione a una coscienza della partecipazione;
  - ✓ detta specifiche regole in materia di volontariato, disciplinandone all'art. 9 l'ambito delle convenzioni;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" prevede in particolare all'art. 24 "Valorizzazione del volontariato" che la Regione:
  - ✓ riconosca e promuova il ruolo del volontariato nella sua essenziale funzione complementare e ausiliaria al Sistema sociosanitario lombardo, finalizzata al raggiungimento e al consolidamento della buona qualità, dell'efficienza dell'attività e della professionalità degli operatori, nonché dell'appropriatezza e dell'umanizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari, in un'ottica sussidiaria favorendo momenti di aggregazione e ascolto delle associazioni di volontariato, anche nell'ambito dei tavoli di confronto;
  - ✓ promuova e favorisca attività di raccolta diffusa ed eventi di beneficenza finalizzati a investimenti in tecnologia o attività di studio e ricerca, se proposte da soggetti iscritti agli albi regionali del terzo settore, garantendo la piena trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari generati da tali attività a garanzia dei donatori, dei benefattori e dei destinatari degli interventi;

DATO ATTO CHE:

- l'ASST:
  - ✓ riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;
  - ✓ tramite l'Associazione di cui i volontari fanno parte, favorisce all'interno delle strutture e dei servizi, la realizzazione di attività e iniziative da parte dei volontari, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;

- ✓ promuove forme di collaborazione e di partecipazione che attraverso l'attività di volontariato:
  - qualificano l'attività nella collaborazione al servizio e all'assistenza ai cittadini;
  - agevolano iniziative e scelte qualificanti a favore dei soggetti in cura in sinergia con altre forze professionali, sociali e istituzionali, anche in logica di "vigilanza critica" per il conseguimento di obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi e di pieno rispetto della autonomia, della dignità e della libertà delle persone assistite e delle loro famiglie;
- ✓ considera il volontariato come una forma di elevato valore sociale ed etico di promozione della salute, dell'appartenenza civile, dei legami sociali e della dignità delle persone e di partecipazione sociale e civica dei cittadini alla vita dell'istituzione sanitaria.

– l'ASST, attraverso la collaborazione con i volontari e le rispettive organizzazioni, pone esplicitamente al centro della propria attenzione la persona nel suo contesto, nel suo territorio, nella rete delle relazioni interpersonali e sociali, sostenendo un dialogo costante con tutte le componenti sociali;

– l'ASST riconosce, altresì, che la collaborazione con i volontari, tramite le loro organizzazioni, si inscrive nell'esercizio di una responsabilità condivisa nella costruzione di una cittadinanza attiva, consapevole e solidale, avvertita come pregnante, qualificante e intrinseca alla propria missione sociale, sia all'interno delle proprie strutture, sia nelle relazioni con il territorio e le sue istituzioni;

RICORDATO CHE:

– con deliberazione n. 719 del 13 aprile 2017 è stato adottato il regolamento che definisce i termini della collaborazione tra organizzazioni di volontariato e la stessa ASST (d'ora in poi "Regolamento");

– il regolamento di cui sopra può trovare applicazione anche per le associazioni di promozione sociale in quanto il "Codice del terzo settore", adottato con d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, all'art. 56 prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, possano sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale;

– lo stesso art. 56 prevede, altresì, che le convenzioni debbano contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e degli standard organizzativi e strutturali definiti dalla normativa nazionale e regionale (comma 4);

CONSIDERATO CHE:

– ATENA è un'Associazione di promozione sociale senza scopo di lucro, iscritta al RUNTS (Provv. Dirig. Provincia di Bergamo n. 2003 del 05 settembre 2022 n. ord. 62 – N. repertorio nazionale 47010), tra le cui finalità vi è quello di prevenire il disagio giovanile nelle sue molteplici manifestazioni e di agire a concreto sostegno della genitorialità e delle figure educative di riferimento per creare una corresponsabilità educativa finalizzata al benessere dei ragazzi e delle ragazze;

- ATENA si pone l'obiettivo di:
  - ✓ prevenire l'alcolismo e il disagio giovanile;
  - ✓ promuovere nei giovani uno stile di vita sano;
  - ✓ sviluppare rapporti di collaborazione con le istituzioni per prevenire le dipendenze giovanili;
- ATENA ha i requisiti necessari per raggiungere le finalità di cui sopra, nel pieno rispetto delle disposizioni normative;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 - Ambito/Campo di attività

La presente convenzione disciplina - nel rispetto del Regolamento adottato dall'ASST, che si richiama integralmente e che viene consegnato in copia all'Associazione - le modalità con le quali l'Associazione stessa e i suoi volontari sono autorizzati a operare all'interno delle strutture aziendali, al fine di instaurare tra le parti un corretto rapporto di collaborazione in uno spirito di reciproco rispetto e condivisione di finalità comuni.

Con la sottoscrizione della presente convenzione l'ASST riconosce all'Associazione e ai suoi volontari un ruolo primario nel promuovere iniziative di prevenzione delle dipendenze giovanili (alcool, droga, ludopatia, disturbi del comportamento alimentare, ecc.), di sensibilizzazione alla consapevolezza e attenzione allo stile di vita sano, di collaborazione con le istituzioni del territorio (scuole, oratori, comuni, ecc.) per l'attivazione di percorsi di ascolto e formazione dei giovani e delle figure educative di riferimento.

L'Associazione, in particolare, si rende disponibile ad operare con i propri volontari per attività di accoglienza e orientamento dell'utenza presso le Case di Comunità del Distretto di Bergamo di seguito indicate:

Denominazione	**Indirizzo**	**Comune**	**Giorni/fascia oraria**
Casa di Comunità di Borgo Palazzo	Via Borgo Palazzo n. 130	Bergamo	da lunedì a venerdì 07:00-16:00
Casa di Comunità di Via Garibaldi	Via Garibaldi n. 13, 15	Bergamo	da lunedì a venerdì 07:00-16:00
Casa di Comunità di via Ghirardelli	Via Ghirardelli n. 9	Bergamo	da lunedì a venerdì 07:00-16:00

L'effettivo orario di attività, nell'ambito della fascia oraria indicata, sarà concordato tra ASST e Associazione secondo modalità e tempi confacenti all'apertura al pubblico delle predette strutture e alle effettive esigenze di servizio delle stesse.

L'Associazione si impegna inoltre, anche in nome e per conto dei propri volontari, a rispettare tutte le norme contenute nei successivi articoli, in quanto rilevanti per assicurare all'ASST e ai suoi operatori il perseguimento della propria *mission*, senza interferenze e/o sovrapposizioni di ruoli.

Nello svolgimento delle attività, l'Associazione, per il tramite dei suoi volontari, agisce nel rispetto delle diverse sensibilità dell'utenza, evitando di assumere atteggiamenti che possano essere percepiti come inadeguati dall'utenza medesima.

ART. 3 - Regole per lo svolgimento dell'attività dei volontari

I volontari dell'Associazione sono autorizzati a svolgere, gratuitamente, la prima accoglienza, l'informazione, l'orientamento o quant'altro si rivelasse utile per il supporto all'utenza, agevolando l'accesso ai servizi in essere presso le Case di Comunità del Distretto di Bergamo.

La responsabilità della programmazione, dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività specifiche è posta in carico al soggetto indicato di volta in volta dall'Associazione (denominato *Responsabile per l'Associazione*) che coordinerà l'attività dei volontari che dovrà in ogni caso raccordarsi con eventuali indicazioni che saranno fornite dai responsabili dei servizi di cui all'art. 2.

In ogni caso l'attività dei volontari dovrà sempre integrarsi con quella del personale dell'ASST e non potrà mai a questi sostituirsi.

I volontari dovranno rispettare le indicazioni e le prescrizioni aziendali, ivi comprese quelle che i responsabili dei suddetti servizi forniranno loro, astenendosi dall'assumere qualsiasi iniziativa che possa anche solo rivelarsi dannosa o non compatibile con le attività istituzionalmente svolta dall'azienda e dai suoi operatori.

Il comportamento dei volontari dovrà essere sempre improntato al rispetto della dignità e della sicurezza dei pazienti, dei loro familiari e di coloro con i quali entreranno in contatto, osservando il massimo riservo sulle notizie di cui venissero, per qualsiasi motivo, a conoscenza nell'espletamento delle proprie attività e rispetteranno rigorosamente tutte le norme e le prescrizioni aziendali, ivi comprese quelle igieniche, astenendosi dal fornire pareri o esprimere commenti sulle malattie, sulle terapie in corso, sul comportamento del personale medico e infermieristico e dal prestare servizio se affetti da malattie trasmissibili.

L'Associazione dovrà ricercare la massima continuità possibile nello svolgimento delle attività dei volontari, provvedendo ad avvertire i responsabili dei servizi di cui all'art. 2, di eventuali difficoltà o problematiche che dovessero insorgere tali da non consentire – in particolare - la regolarità nell'espletamento delle attività informative.

ATENA, per il tramite del Responsabile per l'Associazione si impegna a fornire all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, l'elenco nominativo dei volontari che opereranno per conto dell'Associazione stessa; tale elenco, e ogni sua successiva integrazione o modificazione, va depositato presso la SC Affari generali e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).

ART. 4 - Formazione dei volontari

Le parti danno atto che è previsto per tutte le organizzazioni che gestiscono un contatto diretto con i pazienti e loro familiari una formazione a carico dell'ASST, a cui tutti i volontari sono invitati a partecipare, finalizzata a fornire informazioni su aspetti relativi alla privacy, alla prevenzione delle infezioni ospedaliere e alla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla relazione con la persona assistita e i suoi familiari. Tale formazione, che si articola in quattro ore, verrà programmata almeno una volta per semestre e garantita dall'ASST. Il *Responsabile per l'Associazione* dovrà trasmettere all'URP e alla SC Affari generali l'elenco dei volontari da iscrivere alla suddetta formazione.

Le parti danno, altresì, atto che, sempre laddove sia previsto un rapporto diretto dei volontari con i soggetti in cura e/o i loro familiari, l'Associazione s'impegna a garantire una specifica formazione aggiuntiva a quella prevista dall'ASST stessa e una selezione dei volontari. Per quanto riguarda i volontari operativi alla data della formalizzazione del presente documento

l'Associazione si impegna a trasmettere all'URP e alla SC Affari generali la documentazione relativa ai percorsi attraverso i quali gli stessi sono stati formati.

Va prevista inoltre la dimensione della formazione continua in favore di volontari già attivi. Il percorso formativo previsto va portato a conoscenza dell'URP e della SC Affari generali.

La realizzazione di tale percorso formativo sarà a carico dell'Associazione, con la possibilità di avvalersi della SC Psicologia.

Per l'eventuale utilizzo di aule destinate a riunioni o corsi di formazione organizzati dall'Associazione stessa, è possibile accedere gratuitamente alle aule messe a disposizione presso:

- Casa di Comunità Borgo Palazzo – aula riunioni del Pad. 18, inviando la richiesta a consultorio.bergamo@asst-pg23.it
- Casa di Comunità di Via Garibaldi – aula riunioni, piano primo, inviando la richiesta a pparigi@asst-pg23.it

L'utilizzo delle aule può avvenire nella fascia oraria 8.00-20.00, previa programmazione compatibile con le altre attività dell'ASST.

L'uso di apparecchiature dell'ASST andrà previamente comunicato al personale, in modo da istruire gli utilizzatori sul corretto uso delle stesse.

All'Associazione saranno, altresì, imputati eventuali danni provocati alle strutture durante il loro utilizzo.

ART. 5 - Identificazione volontari

Al momento della stipula della presente convenzione, l'ASST dichiara di aver ricevuto dall'Associazione l'elenco nominativo dei volontari – ivi compresi quelli facenti parte del Consiglio direttivo - che hanno facoltà di accesso alle strutture aziendali richiamate all'art. 2, per l'espletamento delle proprie attività, con l'indicazione dei dati anagrafici degli stessi, idonea documentazione dell'iter formativo seguito e la dichiarazione da parte dell'Associazione di aver acquisito da ciascuno il consenso alla comunicazione dei dati all'ASST e al relativo trattamento per finalità amministrative e organizzative.

Per ragioni organizzative interne, l'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente all'URP e alla SC Affari generali ogni modifica dell'elenco dei volontari che dovesse intervenire in corso d'anno, segnalando il nominativo e i dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale) dei nuovi volontari da inserire in ASST.

I nuovi volontari potranno iniziare l'attività solo dopo l'assenso da parte del responsabile dell'URP.

In caso di cessazione dell'attività di un volontario, l'Associazione si impegna a darne comunicazione all'URP e alla SC Affari generali riconsegnando all'URP la smart card eventualmente assegnata entro dieci giorni dall'effettiva cessazione del rapporto.

ART. 6 - Copertura assicurativa

I volontari, regolarmente iscritti nell'elenco dei volontari in possesso dell'ASST, sono assicurati sia contro gli infortuni e le malattie derivanti dallo svolgimento delle proprie attività sia per la responsabilità civile verso terzi.

L'onere della copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività dei volontari presso l'ASST, nonché per la responsabilità civile verso terzi è a carico della stessa ASST, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del d.lgs. 3 luglio

2017, n. 117 “Codice del terzo settore”.

ART. 7 - Spazi a disposizione dell'Associazione

L’Associazione garantisce il funzionamento della segreteria presso la sede operativa sita in Bergamo, via Borgo Palazzo n. 130 (padiglione 7) da lunedì a venerdì dalle ore 12:00 alle ore 16:00, salvo modifiche tempestivamente comunicate all’URP e alla SC Affari generali.

L’ASST mette a disposizione spazi adeguati e attrezzati presso le strutture di cui all’art. 2, per l’espletamento delle attività da parte dei volontari individuati dall’Associazione.

ART. 8 - Responsabile per l’Associazione

Per ogni rapporto istituzionale e inerente la convenzione, l’ASST farà riferimento al Presidente pro-tempore dell’Associazione all’indirizzo della segreteria: atenassociazione@gmail.com al quale dovrà essere inviata ogni comunicazione.

L’Associazione si impegna a comunicare all’URP e alla SC Affari generali, segnalando anche eventuali variazioni che potranno intervenire, il nominativo del *Responsabile per l’Associazione* degli adempimenti previsti dal “Regolamento” e dalla presente convenzione, qualora non coincidente con il Presidente pro-tempore.

ART. 9 - Accesso dei volontari e fruizione dei servizi interni

Ai volontari indicati nell’elenco di cui all’art. 5, primo periodo, sarà consentito l'ingresso e l’attività nelle strutture indicate all'art. 2, in orari concordati, correlati con le esigenze dell’ASST.

All'inizio e al termine di ogni turno di servizio in ASST i volontari che svolgono attività nelle unità/servizi provvederanno ad apporre personalmente la propria firma sul registro delle presenze che l'Associazione avrà cura di archiviare e custodire.

L’accesso del volontario ai parcheggi adiacenti alle Case di Comunità dell’ASST è libero.

I volontari sono tenuti ad indossare il cartellino di identificazione fornito dall’Associazione con l’indicazione del proprio nominativo e dell’Associazione stessa, in modo da essere riconoscibili durante il loro servizio.

ART. 10 - Riservatezza

L’Associazione e i suoi volontari si impegnano a osservare il più rigoroso riserbo sulle notizie e sui fatti dei quali possono venire a conoscenza nel corso delle prestazioni svolte e a improntare ogni servizio alla più assoluta discrezione e riservatezza.

Qualora il volontario tratti dati personali di cui l'ASST è titolare, dovrà farlo nei limiti e in ottemperanza della normativa vigente e delle istruzioni fornite dall’ASST e dall’Associazione nominata quale “Responsabile esterno del trattamento dati”, anche tramite i corsi di formazione.

Le notizie che facciano riferimento all’ASST, le immagini, il nome e il logo della stessa potranno essere utilizzati dall’Associazione per iniziative di divulgazione e/o promozione (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo pubblicazione su social network, stampa di volantini per raccolta fondi o similari) solo previa specifica autorizzazione da parte dell’URP dell’ASST, che dovrà aver acquisito preliminare parere della SS URP e Comunicazione.

ART. 11 - Tutela dei dati personali

La sottoscrizione della convenzione, in applicazione dell'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), comporta che l'ASST in qualità di "Titolare del trattamento dei dati" attribuisca il ruolo di "Responsabile esterno" all'Associazione.

L'atto di nomina, quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione, è riportato in allegato 1 e una volta sottoscritto dalle parti è formalmente acquisito agli atti.

Tutti i dati personali comunicati delle parti sono lecitamente trattati dalle stesse sulla base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

Con la sottoscrizione della convenzione, ciascuna parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed all'esecuzione del rapporto contrattuale convenzionale.

Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi, connessi all'esecuzione della convenzione.

L'informativa completa, redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) *"Informativa fornitori"* è consultabile sul sito web dell'ASST all'indirizzo http://trasparenza.asst-pg23.it/sites/default/files/amministrazione-trasparente-file/03-2020/informativa_privacy_fornitori_GDPR.pdf.

ART. 12 - Prevenzione e sicurezza

La SC Affari generali, al momento della sottoscrizione della presente convenzione, consegna all'Associazione tutte le procedure aziendali in tema di emergenza ed evacuazione, di prevenzione delle infezioni nonché tutto il materiale informativo ritenuto utile per il contenimento del rischio.

ATENA, per il tramite del *Responsabile per l'Associazione* si impegna a divulgare tale materiale tra tutti i volontari, permanendo comunque l'obbligo di formazione da parte di ASST di cui all'art 4, primo paragrafo, in ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2008 all'art. 3, comma 12-bis, e all'art. 21.

Nel periodo ottobre-novembre, l'ASST sottoporrà a vaccinazione antinfluenzale gratuita tutti i volontari che ne facciano esplicita richiesta tramite il *Responsabile per l'Associazione* che inoltrerà all'URP specifico elenco nominativo.

L'ASST garantirà inoltre le vaccinazioni che, in base a disposizioni ministeriali e/o regionali, si rendessero, nel corso del tempo, obbligatorie o fortemente raccomandate.

In caso di contatto con pazienti affetti da malattie infettive, i volontari saranno sottoposti, a cura dell'ASST, agli *screening* e alla profilassi prevista da leggi, regolamenti e da norme di buona pratica sanitaria, in analogia a quanto previsto per il personale dipendente.

Non è consentita la frequenza delle strutture ai volontari di sesso femminile in accertato stato di gravidanza e fino a tre mesi dopo il parto; il *Responsabile per l'Associazione* è incaricato della vigilanza e rispetto di questa norma.

ART. 13 - Infortunio

In caso di infortunio all'interno delle strutture dell'ASST, i volontari dovranno seguire le seguenti procedure.

a) Infortunio non a rischio biologico (es. cadute, urti, aggressioni…)

   Nel caso di infortunio, il volontario dovrà avvisare, oltre al soggetto *Responsabile per l'Associazione*, anche il coordinatore infermieristico della struttura presso la quale opera e quindi recarsi al Pronto soccorso.

b) Infortunio a rischio biologico (es. puntura da ago …)

   In caso di contatto con fluidi biologici (ad esempio schizzi di sangue), il volontario dovrà avvisare, oltre al *Responsabile per l'Associazione*, anche il coordinatore infermieristico della struttura presso la quale svolge la sua attività e quindi recarsi al Pronto Soccorso.

   Il volontario, in possesso del verbale di Pronto Soccorso, dovrà quindi recarsi con sollecitudine presso il Servizio sanitario aziendale dell'ASST per l'eventuale follow up.

   Il *Responsabile per l'Associazione* dovrà informare tempestivamente la SC Affari generali dell'accaduto.

ART. 14 - Verifica e controllo qualitativo delle attività

L'ASST si riserva di verificare periodicamente:

- il permanere dei requisiti dichiarati all'atto della stipula della convenzione;
- la conformità delle prestazioni erogate dall'Associazione con quanto stabilito all'atto della convenzione;
- il rispetto degli adempimenti a carico dell'Associazione.

ART. 15 - Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha validità sino al 31 dicembre 2029. L'eventuale richiesta di rinnovo dovrà essere presentata con almeno 90 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, mediante richiesta alla SC Affari generali inoltrata a mezzo PEC all'indirizzo ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it. Non è ammesso il tacito rinnovo.

Qualora, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere a variazioni e/o aggiornamenti della presente convenzione nonché degli allegati sopra richiamati, questi potranno essere formalizzati tramite scambio di corrispondenza anche via posta elettronica salvo procedere, qualora lo si reputi necessario, alla stipula di nuova convenzione.

Eventuali inadempienze di una delle due parti alla presente convenzione dovranno essere contestate dall'altra parte per iscritto con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

Nel caso di reiterate e notificate inadempienze degli impegni assunti le parti hanno la reciproca facoltà di risolvere la presente convenzione con un congruo preavviso.

ART. 16 – Documentazione

L'ASST e l'Associazione si danno reciprocamente atto di avere ricevuto la seguente documentazione:

- consegnata da parte dell'ASST:
  1. regolamento per la collaborazione tra organizzazioni di volontariato e ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo
  2. procedure aziendali in tema di emergenza ed evacuazione
  3. procedure aziendali per la prevenzione delle infezioni
  4. regolamento per l'impiego della divisa
  5. smart card
- consegnata da parte dell'Associazione:
  1. statuto dell'Associazione
  2. provvedimento di iscrizione al RUNTS
  3. elenco dei volontari con indicazione attività prevalente.

ART. 17 - Norme di rinvio

Con la sottoscrizione della presente convenzione l'Associazione si impegna a rispettare tutte le norme contenute nel "*Regolamento per la collaborazione con le organizzazioni di volontariato*" non espressamente richiamate nella presente convenzione, nonché le vigenti disposizioni di legge nazionale e regionale in materia.

ART. 18 – Controversie

Per espressa volontà delle parti, ogni eventuale controversia derivante dall'applicazione della presente convenzione, è sottoposta al tentativo bonario di composizione.

Fallito, eventualmente, tale tentativo le parti concordano di devolvere la risoluzione della controversia all'autorità giudiziaria competente, eleggendo a tal fine il Foro di Bergamo.

ART. 19 – Registrazioni e spese

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 26 aprile 1986, n. 131. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico del richiedente. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'ASST Papa Giovanni XXIII	Per l'Associazione ATENA APS-ETS
Il direttore generale	La presidente
dott. Francesco Locati	dr.ssa Paola Pesenti Bolognini

SC Affari generali
Responsabile del procedimento dr.ssa Eleonora Zucchinali
Pratica trattata da dr.ssa Sonia Capitanio (tel. 035 267 4109)

Visto – procedere Direttore sociosanitario dr.ssa Simonetta Cesa

Allegato 1

Oggetto: Nomina Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE

L'Azienda sociosanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII, con sede in Piazza OMS, 1 - 24127 Bergamo, C.F. e P.IVA 04114370168, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, attribuisce il ruolo di Responsabile esterno a:

Associazione ATENA APS-ETS, con sede in Passaggio Canonici lateranensi, 1 – 24122 Bergamo, C.F. 95199180167 per le seguenti attività:

Trattamento: ***(OGGETTO DELLA CONVENZIONE)*** Sostegno alla genitorialità e alle figure educative di riferimento per la promozione della corresponsabilità educativa e la prevenzione del disagio giovanile.	
Finalità Attività di prima accoglienza, informazione, orientamento o quant'altro si riveli utile per il supporto all'utenza, e l'agevolazione all'accesso al PUA (Punto Unico di Accesso) delle Case di Comunità; l'attività viene svolta da volontari autorizzati ad operare all'interno delle strutture aziendali, in particolare presso le strutture indicate all'art. 2 della convenzione, in sinergia e secondo le direttive, anche di natura organizzativa, impartite dall'ASST e convenute con l'Organizzazione.	
Natura dei dati Dato comune identificativo Dato particolare idoneo a rilevare lo stato di salute	**Categoria dei soggetti interessati** Pazienti e familiari Tutori, curatori e amministratori di sostegno dei pazienti

Tale incarico viene attribuito ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE (d'ora in avanti denominato semplicemente "Regolamento"). Il presente documento rappresenta l'atto giuridico di formalizzazione delle responsabilità come previsto dal paragrafo 3 del citato art. 28.
La presente nomina potrà essere oggetto di revisione/integrazione sulla base della specifica attività di auditing programmata dal Data Protection Officer individuato dall'ASST in qualità di Titolare del trattamento (di seguito "Titolare"), attività in base alla quale verranno approfonditi e sviluppati gli ambiti inerenti le specifiche misure di sicurezza adottate dal Responsabile.

Garanzie generali di sicurezza prestate dal Responsabile (Art. 28.1)
Il Responsabile del trattamento (d'ora in avanti "Responsabile") garantisce l'attuazione di misure tecniche e organizzative tali da soddisfare, nella loro totalità, i requisiti posti dal Regolamento.

Autorizzazione nomina sub-responsabili (Art. 28.2 – 28.4)
Ai sensi dell'art. 28.2 del Regolamento con la presente si fornisce espressa autorizzazione scritta generale all'individuazione da parte del Responsabile di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "sub-responsabili".
A fronte di tale autorizzazione, si richiede al Responsabile di comunicare al Titolare l'elenco di tutti gli soggetti individuati in qualità di sub-responsabili.
Il Titolare provvederà a verificare eventuali profili di criticità emergenti dalle comunicazioni ricevute e si riserva la facoltà di limitare e/o revocare l'autorizzazione ivi concessa.
Nel caso in cui nel tempo intervengano modifiche, aggiunte o sostituzioni dei sub-responsabili inizialmente comunicati, tali nuove nomine dovranno essere inoltrate al Titolare onde consentire al medesimo di effettuare le opportune valutazioni (anche in termini oppositivi) relativamente alla protezione dei dati personali.
E' preciso obbligo del Responsabile del trattamento individuare e nominare in forma scritta i propri sub-responsabili; tale atto di nomina/individuazione dovrà riproporre a carico del sub-responsabile i medesimi obblighi posti a carico del Responsabile e specificati nel presente documento: in particolare l'atto dovrà individuare le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che il trattamento soddisfi i requisiti di sicurezza richiesti dal Regolamento nonché la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile conserva nei confronti del Titolare del trattamento, ogni responsabilità derivante dall'eventuale inadempimento posto in essere dal sub-responsabile.

Prescrizioni poste a carico del Responsabile (art. 28.3)

a. comunicare preventivamente l'eventuale trasmissione dei dati personali verso Paese terzo (non appartenente all'Unione Europea); in tali casistiche il Titolare si riserva la facoltà di esprimere apposita autorizzazione alla trasmissione a meno che tale trasmissione non sia espressamente richiesta dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale;
b. autorizzare espressamente al trattamento dei dati personali i propri dipendenti/ collaboratori/soci/volontari attraverso modalità che garantiscano che tali soggetti siano obbligati al rispetto della riservatezza nei confronti dei dati che si troveranno a trattare in funzione del proprio incarico/ruolo;
c. garantire di aver effettuato un'analisi dei rischi sui trattamenti oggetto della responsabilità e assistere il Titolare del trattamento nella valutazione d'impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento; i documenti comprovanti l'analisi del rischio dovranno essere messi a disposizione del Titolare del trattamento su richiesta di quest'ultimo;
d. garantire la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento (le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta);
e. garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico (le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al Titolare nel caso di esplicita richiesta);
f. garantire la presenza di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento (le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al Titolare nel caso di esplicita richiesta);
g. garantire che tutti i soggetti che agiscono sotto l'autorità del Responsabile e che abbiano accesso ai dati non trattino tali dati se non sono stati istruiti in tal senso dal Responsabile stesso;
h. garantire il necessario apporto al titolare del trattamento qualora nei confronti di questo vengano esercitati i diritti che il Regolamento (al capo III) riconosce agli interessati i quali impattino sui dati personali oggetto della presente nomina;
i. garantire la comunicazione al Titolare (ai sensi dell'art. 33.2 del Regolamento) di tutti gli eventi di violazione dei dati personali al fine di consentire al Titolare stesso il rispetto delle attività di notifica all'Autorità di controllo stabilite dall'art. 33 del Regolamento. La comunicazione da parte del Responsabile al Titolare dovrà avvenire senza ingiustificato ritardo all'indirizzo PEC istituzionale e dovrà contenere almeno i seguenti punti:
    i. natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
    ii. il nome e i dati di contatto del Data Protection Officer o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
    iii. descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
    iv. descrivere le misure adottate da parte del Responsabile del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi; il Responsabile sarà tenuto a mantenere presso i propri uffici la documentazione necessaria a descrivere le violazioni dei dati subite;
j. cancellare e/o restituire al titolare tutti i dati personali una volta cessata l'erogazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando anche le copie esistenti sui propri database, salvo che il diritto dell'Unione o degli stati membri preveda la conservazione dei dati; qualora al termine del servizio il Titolare non richieda espressamente la restituzione dei dati questi si intenderanno soggetti ad obbligo di cancellazione;
k. rendersi disponibile a sottoporsi ad attività di auditing da parte del Titolare del trattamento, o di un delegato di quest'ultimo, qualora questo ne ravvisasse la necessità;
l. comunicare al Titolare del trattamento l'adesione a eventuali codici di condotta di cui all'art. 40 o a un meccanismo di certificazione di cui all'art. 42 del Regolamento;
m. attenersi ai criteri di durata del trattamento comunicati dal Titolare.

Responsabilità
Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile. Il Responsabile risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi posti dal Regolamento specificatamente diretti ai responsabili o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare nel presente atto.
In caso di richieste di risarcimento pervenute al Titolare, per violazioni compiute dal Responsabile, il Titolare si riserva il diritto di rivalsa nei confronti del Responsabile stesso.
Per quanto riguarda le sanzioni imputabili da parte dell'Autorità Garante, fanno fede gli artt. 82, 83 e 84 del Regolamento.
In caso di accertata violazione delle disposizioni del Regolamento o del presente contratto, il Titolare si riserva il diritto di mettere in atto le misure ritenute corrette nei confronti del Responsabile. Se la violazione si configurasse di particolare gravità, è fatto salvo il diritto del Titolare di rescindere il presente accordo.

Durata e risoluzione
La durata dei trattamenti oggetto della presente nomina è correlata alla durata della convenzione. Il presente atto rimarrà in vigore fino a quando continueranno a svilupparsi le obbligazioni della convenzione di cui l'atto disciplina gli aspetti inerenti alla tutela dei dati personali

Letto, confermato e sottoscritto

Firma del Titolare del Trattamento *ASST Papa Giovanni XXIII* *Il Direttore generale* *dott. Francesco Locati*	**Firma per accettazione del Responsabile** *Associazione ATENA APS-ETS* *La Presidente* *dr.ssa Paola Pesenti Bolognini*

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1974/2026**)**

Oggetto: CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ATENA APS-ODV PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

☐ prevede
☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

☐ prevede
☒ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 16/11/2026

Il direttore

Dr.ssa Eleonora Zucchinali

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1974/2026
ad oggetto:
CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ATENA APS-ODV PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: X FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Vecchi Gianluca
Note:	

DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: X FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Amorosi Alessandro
Note:	

DIRETTORE SOCIOSANITARIO : Ha espresso il seguente parere: X FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Cesa Simonetta
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo

per 15 giorni
